



Diritto & Fisco



L'aula della Camera approva all'unanimità la modifica dell'articolo 2407 del codice civile

Sindaci a responsabilità limitata Al di fuori dei casi di dolo, sanzioni ancorate al compenso

DI SIMONA D'ALESSIO

Al di fuori dei casi di dolo, i componenti dell'organo di controllo del collegio sindacale che violano i propri doveri risponderanno per danni «nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito», mediante un meccanismo «a scaglioni», ossia fino a 10.000 euro quindici volte l'emolumento, da 10.000 a 50.000 euro dodici, oltre i 50.000 euro dieci volte la somma ottenuta in pagamento. È quel che prevede la proposta di legge 1276 di modifica dell'articolo 2407 su cui ieri l'Aula della Camera ha acceso il semaforo verde all'unanimità; il testo, a prima firma della deputata di Fdi Marta Schifone e, a seguire, siglato dal capogruppo degli onorevoli meloniani Tommaso Foti e dai membri del partito in commissione Finanze Andrea de Bertoldi, Saverio Congedo e Mariangela Matera, passato all'esame della Commissione Giustizia del Senato, potrebbe godere, in virtù dell'assenza di voti contrari e della forte volontà del centrodestra di condurlo in porto, della «corsia preferenziale» rappresentata dalla sede deliberante (saltando, cioè, la trattazione in assemblea), è stato ventilato dai parlamentari (fra cui la relatrice Carolina Varchi), nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, completando così la «staffetta» per l'approvazione definitiva «in poche settimane».

L'iniziativa legislativa, illustrata nella tabella in questa pagina, attraverso un solo articolo, a giudizio del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, va a perimetrare la responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo del collegio sindacale, compiendo «un atto di giustizia» (anche) nei confronti di quanti, nel timore di essere coinvolti in ingenti azioni risarcitorie (sotto il profilo economico e «repu-

Le novità sulla responsabilità nei collegi sindacali

«In soffitta» l'articolo 2407	La proposta di legge di Fdl, con un solo articolo, sostituisce integralmente la disposizione del codice civile, introducendo un sistema di limitazione della responsabilità dei sindaci delle società per azioni, a fronte di quello attuale che è basato sulla loro «responsabilità solidale» per fatti o omissioni degli amministratori
Il compenso come parametro	I professionisti rispondono solidalmente se il danno non sarebbe avvenuto, qualora avessero vigilato adeguatamente. Al di fuori «delle ipotesi in cui hanno agito con dolo», chi viola i propri doveri risponde per danni alla società «nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito» a scaglioni, ovvero fino a 10.000 euro quindici volte l'emolumento, da 10.000 a 50.000 euro dodici, oltre i 50.000 euro dieci volte la somma ottenuta in pagamento
Il «tetto» della prescrizione	Il testo fissa un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, dal momento del deposito della loro relazione, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno



Elbano de Nuccio

tazionale»), non hanno accettato, nel tempo, incarichi nei quali avrebbero potuto esprimere la loro professionalità. E, nel frattempo, aver posto un «tetto» apre la porta ad una «limitazione del costo assicurativo», facendo sì che, d'ora in avanti, «i colleghi avranno minori difficoltà ad ottenere le giuste coperture» per i ruoli ricoperti nelle socie-

tà. Un tema, questo, sollevato da de Bertoldi, secondo cui le novità normative potranno «dare finalmente risposte concrete» ai professionisti e al mondo delle compagnie del settore, permettendo, d'ora in avanti, di stipulare molte più polizze. E a prezzi più bassi. Per Schifone si è arrivati a correggere una «norma ingiusta e squilibrata» che, di-

chiara Congedo, «risolve delle criticità», giacché la questione della responsabilità «sproporzionata» ha rappresentato «una pistola puntata alla tempia dei professionisti».

E la quota dei beneficiari è consistente: «La stragrande maggioranza dei colleghi iscritti a un Ordine», in una forbice che va «fra l'80% e il 90%, sono compo-

nenti di un organo di controllo», conclude de Nuccio, esprimendo soddisfazione, perché il varo della proposta di legge «mette in sicurezza i giovani» della categoria. E argina la «fuga» di quanti non assumevano incarichi «con un corrispettivo spesso non parametrato al rischio illimitato e solidale».

© Riproduzione riservata

Professionisti, equo compenso rivedendo i parametri

I Consigli nazionali dei professionisti continuano a «battere sul tasto» dell'aggiornamento dei parametri ministeriali per la determinazione delle remunerazioni, passaggio considerato primario e ineludibile per la corretta attuazione della legge sull'equo compenso (49/2023). E, nel frattempo, spuntano, da parte dell'avvocatura, le prime segnalazioni di violazioni della normativa che pochi giorni fa, il 20 maggio scorso, ha «festeggiato» il primo anno dalla sua entrata in vigore. È quel che è emerso dalla riunione di ieri pomeriggio dell'Osservatorio sull'equo compenso, organismo guidato dal vice capo di gabinetto del titolare del dicastero di Via Arenula Francesco Comparone, la seconda, dopo quella avvenuta a metà aprile, nella quale si è saputo che diverse rappresentanze delle categorie ordinarie hanno, nelle settimane passate, trasmesso al ministero proposte e contributi per

migliorare la disciplina, nonché codici deontologici; il dialogo, come un mese fa, si è svolto in modalità telematica, tuttavia, a quanto apprende Ita-

Alla seconda riunione dell'Osservatorio presieduto da Francesco Comparone, i Consigli nazionali hanno ribadito che l'aggiornamento dei «minimi» è un passaggio ineludibile per la corretta attuazione della legge 49

liaOggi, su espressa richiesta di alcuni Consigli nazionali, tra cui quello dei notai, i vertici dell'organismo hanno dato la loro disponibilità a tenere quanto prima incontri bilaterali, per poter affrontare criticità speci-

fiche relative a singole professioni. Nel corso del confronto, poi, gli ingegneri hanno ricordato quanto sostenuto dall'Anac (Autorità Anticorruzione) in una lettera al governo, ossia che «la specificità normativa del Codice dei contratti pubblici (il dlgs 36/2023) prevarrebbe, rispetto alla legge 49», aggiungendo, però, un elemento ulteriore, ovvero che, rispondendo alla recente interrogazione della deputata di Fi Erica Mazzetti, il ministro delle Infrastrutture ha proposto di dirimere la questione, mettendo allo stesso tavolo Enti territoriali e associazioni di categoria per appianare i dubbi interpretativi. La prossima riunione dell'Osservatorio si terrà a metà giugno. E, a seguire, anche grazie alla raccolta dei documenti inviati dai professionisti, si arriverà alla stesura della relazione (prevista dalla legge 49) entro il 30 settembre.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata